



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 del 10/09/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO ESONERO DALL'APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2024 DEL COMUNE DI VEGLIE CON I BILANCI DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 151, COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 10:30, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 14 e assenti n.3 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Maurizio Spagnolo	Sì	
Vanessa Ciurlia	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Giovanni Rollo	Sì	
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	
Federica Guido	Sì	
Martina Zuccaro		Sì
Fabio Donateo	Sì	
Cosimo Vetrano	Sì	
Luisa Margherito	Sì	
Stefania Capoccia		Sì
Claudio Paladini	Sì	
Laura Mogavero	Sì	
Katia Prato		Sì
Giuseppe Landolfo	Sì	

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere

(Proposta n 48. del 02/09/2025) - **Delibera C.C. n. 43 del 10/09/2025**

Favorevole in data 04/09/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 04/09/2025, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

Peso atto:

- dell'uscita dall'aula del Consiglio Comunale delle Consigliere signore Prato e Zuccaro alle ore 12:03;
 - dell'intervento dell'Assessore signor Fai Salvatore che illustra l'argomento in trattazione;
- il tutto così come riportato nell'allegato verbale al presente atto;

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015.

Richiamato in particolare l'articolo 11-bis "*Bilancio consolidato*" del d.Lgs. n. 118/2011 il quale dispone quanto segue "*1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione*".

Richiamato il punto 3.1 del principio contabile all. 4/4 al d.lgs. n. 118/2011 il quale prevede, quale adempimento preliminare alla redazione del bilancio consolidato, l'approvazione da parte della Giunta comunale di due elenchi riferiti al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento:

1. elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati contabili, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Richiamati altresì gli articoli 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del d.Lgs. n. 118/2011 i quali individuano gli enti strumentali e le società controllate e partecipate ai fini del bilancio consolidato.

Atteso che gli enti inseriti nell'elenco del Gruppo amministrazione pubblica non vengono inseriti nel perimetro di consolidamento in caso di:

- a. **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti, con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
- totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

- b. **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie** al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Veglie, i parametri relativi al Conto economico e allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2024, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14/05/2025 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

VOCE	DATI COMUNE	3% SOGLIA DI IRRILEVANZA
TOTALE DELL'ATTIVO	40.536.413,94	1.216.092,42
PATRIMONIO NETTO	24.287.388,13	728.621,64
TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	9.805.759,50	294.172,79

Richiamata la delibera di G.C. n. 150 del 03/09/2025 avente ad oggetto “*Ricognizione organismi, enti e società controllate/partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (g.a.p.) ai fini della individuazione dell'area di consolidamento connessa con l'eventuale predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 in caso di sussistenza dei parametri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.*”, dalla quale si rileva che:

1. le partecipazioni sono da intendersi le seguenti:

- ▣ **GAL Terra D'Arneo sc arl – con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie (Le) P.IVA 03158250757** (costituita nel 1997). La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, svolge attività di promozione, divulgazione e realizzazione del piano di sviluppo locale sul territorio del comprensorio (nove comuni) cui appartiene anche il Comune di Veglie. Obiettivi prioritari quello della valorizzazione del territorio e delle sue risorse. Il GAL “Terra d'Arneo”, forte della positiva esperienza maturata e dei risultati conseguiti con l'attuazione dei programmi comunitari LEADER II e LEADER+, ha avviato la fase di attuazione del Piano di Sviluppo Locale “Impresa e innovazione in Terra d'Arneo” che punta a sostenere un processo di

sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento del tessuto agricolo e della micro-impresa. Il Piano di Sviluppo Locale, approvato nell'ambito dell'Asse IV "Leader" del PSR Puglia 2007/2013, prevede una serie di azioni finalizzate alla diversificazione per l'azienda agricola, al sostegno della piccola impresa, all'incentivazione di attività di turismo rurale e alla valorizzazione delle risorse della natura, della cultura, della tipicità e della tradizione della Terra d'Arneo. Sono previsti a tale scopo interventi strutturali e investimenti immateriali a sostegno delle imprese e degli enti locali, che riguardano l'agriturismo e il turismo rurale, il patrimonio culturale e naturale, i servizi sociali, sanitari e per il tempo libero, l'artigianato e il commercio. **Percentuale partecipazione 0,08 % del capitale sociale (€ 100,00).** Ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 tale partecipazione è irrilevante in quanto inferiore all'1% del capitale della società partecipata”;

- ▣ **G.A.L. Terra D'Arneo SCARL - con sede legale in via Mameli n. 9 Veglie - P.iva 04818540751 - costituita il 09/09/2016.** La società, che non ha scopo di lucro e che non ha per oggetto l'esercizio di servizi pubblici, è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), previsto dalla normativa comunitaria 94/C - 180/12 pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea n.180/48 del 1 luglio 1994, e successive modificazioni, tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020, e da eventuali altri piani o progetti da presentare nell'ambito di Programmi di Sviluppo promossi dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e/o da altri enti pubblici e privati. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. Essa potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere direttamente e indirettamente interessenze in altre società aventi e non aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nei limiti di cui all'art. 2361 c.c. L'adesione del Comune di Veglie al Gal Terre D'Arneo Scarl ha offerto all'Ente uno strumento per intercettare le risorse finanziarie messe a disposizione dal PSR Puglia 2014-2020 ed al fine di inserire il proprio territorio nel Piano di Azione Locale che la stessa intende predisporre per partecipare alla selezione delle domande di aiuto di cui alla misura 19 e relative sottomisure del PSR Puglia 2014-2020. **Percentuale partecipazione 2% del Capitale sociale (€ 200,00).** Tale partecipazione, rispetto allo scorso esercizio, è da considerarsi irrilevante ai sensi del D.lgs 118/2011 poiché il bilancio presenta parametri (totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici) con un'incidenza inferiore al 3% dei parametri del Comune di Veglie, evidenziati nella tabella suindicata. I dati relativi al Comune di Veglie fanno riferimento al conto economico-patrimoniale dell'anno 2024 e approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14/05/2025. Pertanto, a partire dall'esercizio 2024, viene esclusa dal perimetro di consolidamento.
- 2. Di dare atto, altresì, che la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle suddette società, singolarmente considerati irrilevanti, ha per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla

posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente. Pertanto, sulla base della ricognizione svolta e delle condizioni di rilevanza, non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011.

Preso atto che questo ente, sulla base delle considerazioni sopra espresse, non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2024;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonché i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 14 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI PRENDERE ATTO** della ricognizione effettuata con la delibera di Giunta comunale n. 150/2025 ai fini della ricognizione degli organismi, enti e società controllate/partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (g.a.p.) per l'individuazione dell'area di consolidamento connessa con l'eventuale predisposizione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 in caso di sussistenza dei parametri di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
3. **DARE ATTO**, sulla base delle condizioni di rilevanza emergente dalla succitata ricognizione, che non vi sono organismi, enti e società da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato ex art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011 e che, per l'effetto, il Comune di Veglie non è tenuto alla redazione del Bilancio consolidato come previsto dal punto 4.4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) per le seguenti motivazioni:
 - la partecipazione del Comune di Veglie al **GAL Terra D'Arneo sc arl**, pari ad € 100,00 (0,08 % del Capitale sociale), è da considerarsi irrilevante essendo inferiore all'1% del capitale della società partecipata;
 - la partecipazione del Comune di Veglie al **G.A.L. Terra D'Arneo SCARL**, pari ad € 200,00 (2% del Capitale sociale) non viene inserita nel perimetro di consolidamento poiché, in accordo a quanto indicato nella delibera di G.C. n. 150/2025, è inferiore al 3% dei parametri del Comune di Veglie (totale dell'attivo, patrimonio netto e ricavi caratteristici) ed è pertanto da considerarsi irrilevante ai sensi del D. Lgs 118/2011;
 - la sommatoria delle percentuali dei bilanci delle suddette società, singolarmente considerati irrilevanti, ha per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione

patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente.

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano dai n. 14 membri del Consiglio presenti e votanti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì 24/09/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1494 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 24/09/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 24/09/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.